Conto corrente con la posta | Anno 89° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Lunedì, 27 settembre 1948 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale; L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 agosto 1948, n. 1179.

Determinazione della misura dell'indennità di carovita spettante ai dipendenti statali e degli altri enti pubblici per il trimestre luglio-settembre 1948 e dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre luglio-dicembre 1948.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 480, si applicano anche per il trimestre luglio-settembre 1948.

Art. 2.

L'importo dell'indennità di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di prima categoria dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, è determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1° luglio 1948 e per un periodo di sei mesi, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1948

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 19 agosto 1948, n. 1180.

Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le vigenti disposizioni che regolano la concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennità di guerra ai militari mutilati ed invalidi ed alle famiglie dei militari morti in guerra sono applicabili ai cittadini che siano rimasti mutilati od invalidi in conseguenza

delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e alle famiglie dei morti in occasione od in conseguenza dei fatti medesimi.

Le pensioni, gli assegni e le indennità di cui sopra sono liquidate nella misura prevista per i cittadini divenuti invalidi e per le famiglie dei cittadini morti per fatti di guerra, maggiorata del venti per cento.

Art. 2.

Ai fini della concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennità di cui all'art. 1, ove l'interessato non sia in grado di produrre la documentazione prescritta, l'Amministrazione disporrà d'ufficio gli accertamenti integrativi del caso, avvalendosi, per le sue decisioni, di ogni mezzo di prova anche indiretto.

Art. 3.

Le pensioni dirette hanno decorrenza dall'11 gennaio 1948, quelle indirette dal giorno successivo alla morte del cittadino.

Art. 4.

La liquidazione delle pensioni, degli assegni e delle indennità di guerra, di cui all'art. 1, è effettuata dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra con le norme sancite dal regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

La domanda per la liquidazione delle pensioni, assegni od indennità, deve essere presentata entro il termine perentorio di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per le pensioni indirette, ove la morte sia avvenuta posteriormente all'11 gennaio 1948, detto termine decorre dalla data di trascrizione dell'atto di morte nei registri dello stato civile di Mogadiscio.

Chi lascia trascorrere più di un anno dalle date suddette senza presentare domanda non è ammesso a godere della pensione o dell'assegno spettantegli che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Art. 5.

E' in facoltà del Ministro per il tesoro di corrispondere agli aventi diritto, a titolo di anticipazione e fino alla liquidazione definitiva od al diniego della pensione o dell'assegno di guerra, un assegno provvisorio nella misura fissata dalle tabelle stabilite per i non combattenti dal decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1108.

In caso di diniego della pensione o dell'assegno, l'ammontare dell'assegno provvisorio corrisposto è abbuonato.

Art. 6.

Sono estese ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti per i fatti di cui all'art. 1 le vigenti disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati o invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra, fatta eccezione di quelle relative ai benefici di carriera ed economici attribuiti ai pubblici dipendenti aventi la qualifica di combattenti.

Art. 7.

Le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relative all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento di detta legge, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra, nonchè tutte le provvidenze emanate in favore dei congiunti dei caduti in guerra, sono estese agli orfani ed ai congiunti dei morti di cui al precedente art. 1.

Sono poi estese ai mutilati ed invalidi di cui allo stesso art. 1 le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, relativa all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, e delle leggi 21 agosto 1921, n. 1342 e 3 dicembre 1925, n. 2151, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, nonchè ogni altra disposizione legislativa o regolamentare che alle leggi medesime si ricolleghi o che, comunque, concerna la protezione e l'assistenza agli invalidi predetti.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni al bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 agosto 1948

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 1181.

Modificazioni del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 320, e di altri provvedimenti relativi alla bonifica dei campi minati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Le indennità previste dai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, quale risulta modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768, sono raddoppiate per gli infortuni che si sono verificati o che si verificheranno a partire dal 1° giugno 1947.

Per gli infortuni verificatisi anteriormente al 1° giugno 1947, sono raddoppiate le indennità o le rate di saldo non ancora corrisposte a detta data.

Art. 2.

Per il personale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, sono raddoppiate le somme non ancora corrisposte alla data 1° giugno 1947, in applicazione dell'art. 3, nn. 1, 2 e 3, e dell'art. 4 dello stesso decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Facchinetti — Scelba — Grassi — Pella — Del Vecchio — Tupini — Segni — Corbellini — Tremelloni — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 26. — Ventura

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1182.

Costituzione del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per gli affari esteri e del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per il commercio con l'estero;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

E' costituito il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed eventualmente con altri analoghi Istituti internazionali.

Al Comitato spetta di curare il coordinamento fra i vari dicasteri ed enti interessati, nelle loro relazioni con gli Istituti predetti, e di esprimere avviso sui provvedimenti da emanarsi, che interessino l'agricoltura e l'alimentazione e che ad esso vengano sottoposti.

Qualsiasi altro provvedimento da emanarsi concernente le materie predette e non sottoposte all'avviso del Comitato, deve tuttavia essere a questo comunicato, per il tramite del suo Segretariato a scopo informativo e di studio.

Art. 2.

Presidente del Comitato è il Ministro per l'agricoltura e le foreste, vice presidente è l'Alto Commissario per l'alimentazione.

Il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato.

Art. 3.

Oltre il presidente ed il vice presidente fanno parte del Comitato i seguenti componenti rappresentanti rispettivamente:

due il Ministero degli affari esteri;
uno il Ministero dell'interno;
uno il Ministero del tesoro;
quattro il Ministero dell'agricoltura e foreste;
uno il Ministero dell'industria e commercio;
uno il Ministero del commercio con l'estero;
uno l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
tre l'Alto Commissariato per l'alimentazione;
uno il Comitato interministeriale per la ricostruzione;
uno l'Istituto per il commercio con l'estero;
uno l'Istituto centrale di statistica;
uno l'Istituto di economia agraria;
uno l'Istituto della nutrizione del Consiglio nazionale delle ricerche;
uno l'Istituto agronomico per l'Africa italiana.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con proprio decreto, provvede alla nomina dei rappresentanti suddetti, in base a designazione delle rispettive Amministrazioni.

Art. 4.

Nel seno del Comitato è costituita una Giunta esecutiva di cui fanno parte i seguenti componenti, rappresentanti rispettivamente:

uno il Ministero degli affari esteri;
uno il Ministero del tesoro;
due il Ministero dell'agricoltura e foreste;
uno il Ministero del commercio con l'estero;
uno l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
uno l'Alto Commissariato dell'alimentazione.

I componenti della Giunta sono designati dai capi delle rispettive Amministrazioni, fra quelli già facenti parte del Comitato stesso.

E' presidente della Giunta uno dei due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e foreste, nominato dal Ministro del suddetto dicastero. E' vice presidente della Giunta, il rappresentante dell'Alto Commissariato dell'alimentazione che fa parte della Giunta stessa.

Art. 5.

Il Comitato può nominare sottocomitati e commissioni e chiedere il parere di Enti pubblici e privati e di esperti su questioni particolari.

Le funzioni di cui al presente articolo non importano oneri per il bilancio statale.

Al personale estraneo all'Amministrazione statale, agli Enti pubblici o di diritto pubblico, chiamato a partecipare alle sedute del Comitato, dei Sottocomitati o Commissioni, sarà corrisposto il trattamento di missione previsto per i funzionari statali di grado 7°, qualora per partecipare alle sedute stesse debbano recarsi fuori della loro ordinaria residenza.

Art. 6.

Il Comitato avrà un Segretariato generale diretto dal segretario generale, nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Nell'ambito del Comitato è costituito un Collegio amministrativo composto dal segretario generale e da due componenti del Comitato appartenenti rispettivamente al Ministero dell'agricoltura e foreste e all'Alto Commissariato dell'alimentazione. Alla nomina dei componenti provvede il presidente, previa deliberazione del Comitato.

Il Collegio amministrativo predispone il regolamento per il funzionamento e la gestione del Segretariato e lo sottopone all'esame del Comitato che lo rimette all'approvazione dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.

Per il controllo dei fondi occorrenti per il funzionamento del Comitato è costituito un Collegio sindacale di cui fanno parte tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Ministero del tesoro e quello dell'agricoltura nominano ciascuno un sindaco effettivo ed un supplente; l'Alto Commissariato dell'alimentazione nomina un sindaco effettivo.

Il Collegio esercita le sue funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Un delegato della Corte dei conti, nominato dal presidente della medesima, partecipa ai lavori del Collegio sindacale a norma di legge.

Con provvedimento dei Ministri competenti di concerto con quello per il tesoro possono essere comandati presso il Comitato dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato.

L'onere per il complessivo trattamento economico dovuto al personale comandato ai sensi del comma precedente farà carico sugli stanziamenti previsti per il funzionamento del Comitato.

Art. 7.

Il finanziamento del Comitato è assicurato con contribuzioni a carico del bilancio dello Stato.

Possono essere richiesti, inoltre, contributi per specifiche attività ad Amministrazioni non statali partecipanti all'attività del Comitato o comunque interessate al suo funzionamento.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che ha effetto dal 1° novembre 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — SEGNI — EINAUDI — DEL VECCHIO — MERZAGORA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 27. — VENTURA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1948, n. 1183.

Convocazione dei comizi per la elezione del primo Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto 13 settembre 1948, n. 1155, recante norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale e dei primi Consigli provinciali del Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 93 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, concernente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

I comizi per la elezione del primo Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige sono convocati per il giorno di domenica 28 novembre 1948.

I consiglieri regionali eletti nelle provincie di Trento e di Bolzano costituiscono i relativi Consigli provinciali, a norma dell'art. 42 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

La prima riunione del Consiglio regionale avrà luogo in Trento lunedì 13 dicembre 1948 nel palazzo dell'Amministrazione provinciale.

La prima riunione dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano avrà luogo lunedì 20 dicembre 1948, nelle sedi delle relative Amministrazioni provinciali.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 25 settembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 45. — GALEANI

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1948.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Decreta:

Il dott. Cesare Bertelli è nominato, ai sensi del l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1948

Il Ministro per l'industria e il commercio
TREMELLONI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

(4288)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1948.

Autorizzazione ai Magazzini generali di Arquata Scrivia ad applicare nuove tariffe di magazzinaggio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, che autorizza la Società anonima Docks Arquata Scrivia a esercitare in Arquata Scrivia magazzini generali pel deposito di merci varie estere, nazionali e nazionalizzate;

Vista la richiesta di aumento di tariffa presentata dalla suddetta Società;

Visti i pareri favorevoli manifestati al riguardo dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria e dal Comitato provinciale prezzi di Alessandria;

Decreta:

Art. 1.

I Magazzini generali di Arquata Scrivia sono autorizzati ad aumentare le tariffe da essi legalmente praticate nel 1927 in ragione di uno a quaranta, sia per quanto si riferisce alle operazioni di magazzinaggio, sia per quanto si riferisce alle operazioni di facchinaggio, come pure per le prestazioni accessorie (pesatura, spedizioni, divisione marche, imballaggi, campionature, assistenza operazioni doganali, ecc.). Le nuove tariffe approvate col presente decreto sono quelle approvate dal Comitato provinciale prezzi di Genova nella seduta del 19 febbraio 1948.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 8 settembre 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4276)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1948.

Autorizzazione alla Società anonima Magazzini generali della provincia di Modena ad applicare nuove tariffe di magazzinaggio per i depositi effettuati presso i Magazzini generali di Mirandola.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, che autorizza l'esercizio dei Magazzini di Mirandola della Società anonima Magazzini generali della provincia di Modena;

Vista la domanda presentata dalla Società suddetta per essere autorizzata ad aumentare le tariffe praticate pei depositi effettuati nei Magazzini generali da essa gestiti;

Visti i pareri favorevoli manifestati al riguardo dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena nella seduta del 18 giugno 1948 e dal Comitato provinciale prezzi di Modena nella seduta del 16 giugno stesso anno;

Decreta:

Art. 1.

Ai depositi effettuati presso i Magazzini generali di Mirandola, gestiti dalla Società anonima Magazzini generali della provincia di Modena si applicano le seguenti tariffe:

TARIFFA GENERALE

1) Coloniali, conserve, grassi ed alimentari diversi in sacchi o in casse: magazzinaggio L. 20; diritti di entrata L. 40; di uscita L. 40.

2) Cuoi e pellami conciati in balle e sacchi: magazzinaggio L. 20; diritti di entrata L. 40; di uscita L. 40.

3) Vini, liquori ed altri liquidi non infiammabili in fusti inferiori a 100 litri o in casse: magazzinaggio L. 20; diritti di entrata L. 50; di uscita L. 50.

4) Vini, liquori ed altri liquidi non infiammabili in damigiane: magazzinaggio L. 25; diritti di entrata L. 60; di uscita L. 60.

5) Merci fragili o ingombranti: tariffa da convenirsi.

Assicurazione. — L'assicurazione è obbligatoria per tutte le merci contro i rischi di incendio e caduta del fulmine e viene conteggiata in ragione di L. 0,50 per mille o frazione di valore per ogni quindicina.

DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

Magazzinaggio e assicurazione. — Si calcolano a quindicina indivisibile dal 1° al 15 e dal 16 alla fine di ciascun mese; il magazzinaggio si riferisce pure a quintale lordo indivisibile.

Le merci introdotte od estratte nel corso della quindicina pagano per la quindicina intera. Nel caso di estrazione parziale nel corso di una quindicina, i diritti di magazzinaggio e l'assicurazione sono calcolati per la quindicina successiva, in base al quantitativo esistente al principio di essa.

Diritti di entrata e di uscita. — Si calcolano per quintale lordo indivisibile e riflettono il carico e sca-

rico nel magazzino, la pesatura della merce all'entrata e all'uscita e l'assistenza alle operazioni di introduzione ed estrazione.

La tassa minima per ogni operazione di magazzinaggio, di assicurazione e di entrata-uscita è fissata in L. 500 complessive.

TARIFFA SPECIALE

Formaggio grana in stagionatura. — Forfait comprendente facchinaggio e pesatura all'entrata ed alla uscita, deposito, manutenzione, tinteggiatura ed oliatura, assicurazione contro gli incendi: L. 125 per quintale indivisibile e per ogni mese solare indivisibile, minimo di liquidazione L. 250 per quintale.

CONDIZIONI GENERALI

Le operazioni e manutenzioni fatte per conto dei depositanti e non contemplate nella presente tariffa saranno addebitate a parte mediante accordi presi di volta in volta con i medesimi.

L'assicurazione contro il furto e contro altro rischio sarà curata dai depositanti a spese proprie oppure potrà essere curata per loro conto ed a loro spese dall'Amministrazione dietro espressa richiesta.

All'Amministrazione compete il rimborso delle spese di L. 50 per ciascuno bollettino di entrata e di L. 200 per ciascuna fede di deposito, oltre i bolli.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena è incaricata di vigilare sull'applicazione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 10 settembre 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4277)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1948.

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al motoveliero « Riccardo B. ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, che proroga al 30 settembre 1948 le dichiarazioni di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che il motoveliero « Riccardo B. », iscritto al n. 238 delle matricole delle navi a vela del Compartimento marittimo di Chioggia, dal 28 ottobre 1943 e fino alla data della sua perdita (8 ottobre 1944) fu utilizzato dalla Mittelmeer Reederei;

Considerato che per circostanze di forza maggiore non è stato rinvenuto il testo del provvedimento del Ministro per le comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, col quale fu approvato il contratto di noleggio del predetto motoveliero;

Considerato tuttavia che dagli atti esistenti presso questo Ministero, presso la Ragioneria centrale e presso la Corte dei conti risulta che il Ministero delle comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana corrispose la somma di L. 1.298.000 (un milione duecentonovantottomila) a titolo di indennità di perdita, giusta il mandato n. 27 spedito il 28 novembre 1944 dalla Ragioneria centrale presso il predetto Ministero delle comunicazioni a favore dei signori Bacci Romano fu Sante, Bacci Vincenzo fu Sante, Bellemo Olga fu Fulvio, Bellemo Fulvia fu Fulvio e Bellemo Teresa fu Fulvio;

Ritenuto che, in base agli scopi della Mittelmeer Reederei, l'utilizzazione del motoveliero «Riccardo B.» fu disposta per il conseguimento di finalità concernenti direttamente ed indirettamente le forze armate germaniche;

Ritenuto che non sussistono, neanche allo stato attuale, considerazioni che possano giustificare la produzione di effetti di atti che, pur perseguendo finalità contrarie agli interessi dello Stato italiano, dovrebbero determinare un onere finanziario a carico di questo;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica il provvedimento con il quale si dispose da parte del sedicente governo della repubblica sociale italiana (Ministero delle comunicazioni - Direzione generale della marina mercantile) l'approvazione del contratto di noleggio del motoveliero « Riccardo B. » per conto della Mittelmeer Reederei, nonchè gli atti che da tale provvedimento siano direttamente dipendenti.

Roma, addì 16 settembre 1948

Il Ministro: SARAGAT

(4252)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1948.

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al motoveliero « Regina B. ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, che proroga al 30 settembre 1948 le dichiarazioni di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che il motoveliero « Regina B. », inscritto al n. 230 delle matricole delle navi a vela del Compartimento marittimo di Chioggia, dal novembre 1943 e fino alla data della sua perdita (2 dicembre 1943) fu utilizzato dalla Mittelmeer Reederei;

Considerato che per circostanze di forza maggiore non è stato rinvenuto il testo del provvedimento del Ministro per le comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, col quale fu approvato il contratto di noleggio del predetto motoveliero;

Considerato tuttavia che dagli atti esistenti presso questo Ministero, presso la Ragioneria centrale e presso la Corte dei conti risulta che il Ministero delle comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale

italiana corrispose la somma di L. 1.305.500 (un milione trecentocinquemilacinquecento) a titolo di indennità di perdita di cui L. 1.055.500 sono state versate alla signora Regina Bellemo fu Riccardo in D'Aumiller, proprietaria del motoveliero « Regina B. » e L. 250.000 alla Mittelmeer Reederei, a titolo di rimborso dell'anticipo corrisposto sulla indennità di perdita, giusta i mandati numeri 38 e 39 spediti il 10 febbraio 1945 dalla Ragioneria centrale presso il predetto Ministero delle comunicazioni;

Ritenuto che, in base agli scopi della Mittelmeer Reederei, l'utilizzazione del motoveliero « Regina B. » fu disposta per il conseguimento di finalità concernenti direttamente ed indirettamente le forze armate germaniche;

Ritenuto che non sussistono, neanche allo stato attuale, considerazioni che possano giustificare la produzione di effetti di atti che, pur perseguendo finalità contrarie agli interessi dello Stato italiano, dovrebbero determinare un onere finanziario a carico di questo;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica il provvedimento con il quale si dispose da parte del sedicente governo della repubblica sociale italiana (Ministero delle comunicazioni Direzione generale della marina mercantile) l'approvazione del contratto di noleggio del motoveliero « Regina B. » per conto della Mittelmeer Reederei, nonchè gli atti che da tale provvedimento siano direttamente dipendenti.

Roma, addì 16 settembre 1948

Il Ministro: SARAGAT

(4251)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1948.

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al piroscafo « Promontore ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, che proroga al 30 settembre 1948 le dichiarazioni di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che il piroscafo « Promontore », inscritto al n. 216 delle matricole del Compartimento marittimo di Trieste, posteriormente all'8 settembre 1943 e fino alla data della sua perdita (24 febbraio 1944) fu utilizzato dalla Mittelmeer Reederei;

Considerato che per circostanze di forza maggiore non è stato rinvenuto il testo del provvedimento del Ministro per le comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, col quale fu approvato il contratto di noleggio del predetto piroscafo;

Considerato tuttavia che dagli atti esistenti presso questo Ministero, presso la Ragioneria centrale e presso la Corte dei conti risulta che il Ministero delle comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana corrispose la somma di L. 7.754.500 (settemilionisettecentocinquantaquattromilacinquecento) a titolo di indennità di perdita, giusta il mandato n. 30 spedito il 20 dicembre 1944 dalla Ragioneria centrale presso il predetto Ministero delle comunicazioni a favore della ditta Carlo Martinolich e Figlio;

Ritenuto che, in base agli scopi della Mittelmeer Reederei, l'utilizzazione del piroscafo « Promontore » fu disposta per il conseguimento di finalità concernenti direttamente ed indirettamente le forze armate germaniche;

Ritenuto che non sussistono, neanche allo stato attuale, considerazioni che possano giustificare la produzione di effetti di atti che, pur perseguendo finalità contrarie agli interessi dello Stato italiano, dovrebbero determinare un onere finanziario a carico di questo;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica il provvedimento con il quale si dispose da parte del sedicente governo della repubblica sociale italiana (Ministero delle comunicazioni Direzione generale della marina mercantile) l'approvazione del contratto di noleggio del piroscafo « Promontore » per conto della Mittelmeer Reederei, nonchè gli atti che da tale provvedimento siano direttamente dipendenti.

Roma, addì 16 settembre 1948

Il Ministro: SARAGAT

(4250)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1948.

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al motoveliero « Ponente ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, che proroga al 30 settembre 1948 le dichiarazioni di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il decreto 9 febbraio 1945 del Ministro per le comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1945 (registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 182), col quale fu approvato il contratto di noleggio in data 14 gennaio 1944 del motoveliero « Ponente », iscritto al n. 114 delle matricole delle navi a vela del Compartimento marittimo di Trieste;

Considerato che il predetto contratto fu stipulato per conto della Mittelmeer Reederei e che il motoveliero « Ponente » fu dalla medesima utilizzato posteriormente all'8 settembre 1943 e fino alla data della sua perdita (3 marzo 1944);

Considerato che il Ministero delle comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana corrispose la somma di L. 703.000 (settecentotremila) a titolo di indennità di perdita, giusta il mandato n. 53 spedito il 16 marzo 1945 dalla Ragioneria centrale presso il predetto Ministero, a favore della signora Truscello Elisa fu Vincenzo in Rocco;

Ritenuto che, in base agli scopi della Mittelmeer Reederei, l'utilizzazione del motoveliero « Ponente » fu disposta per il conseguimento di finalità concernenti

direttamente ed indirettamente le forze armate germaniche;

Ritenuto che non sussistono, neanche allo stato attuale, considerazioni che possano giustificare la produzione di effetti di atti che, pur perseguendo finalità contrarie agli interessi dello Stato italiano, dovrebbero determinare un onere finanziario a carico di questo;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica il decreto 9 febbraio 1945 del Ministro per le comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, col quale fu approvato il contratto di noleggio del motoveliero « Ponente » per conto della Mittelmeer Reederei, nonchè gli atti che da tale decreto siano direttamente dipendenti.

Roma, addì 16 settembre 1948

Il Ministro: SARAGAT

(4249)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1948.

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al piroscafo « Livenza ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, che proroga al 30 settembre 1948 le dichiarazioni di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che il piroscafo « Livenza », inscritto al n. 113 delle matricole del Compartimento marittimo di Trieste, dal 15 settembre 1943 e fino alla data della sua perdita (23 febbraio 1944) fu utilizzato dalla Mittelmeer Reederei;

Considerato che per circostanze di forza maggiore non è stato rinvenuto il testo del provvedimento del Ministro per le comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, col quale fu approvato il contratto di noleggio del predetto piroscafo;

Considerato tuttavia che dagli atti esistenti presso questo Ministero, presso la Ragioneria centrale e presso la Corte dei conti risulta che il Ministero delle comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana corrispose la somma di L. 29.987.538,85 (ventinovemilioni novecentottantasettemilacinquecentotrentotto e 85/100) a titolo di indennità di perdita, di cui L. 4.430.100 sono state versate alla Società di navigazione « Italia », proprietaria del piroscafo « Livenza », e L. 25.557.438,85 alla Tesoreria centrale dello Stato, a garanzia dell'obbligo di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, giusta i mandati numeri 41 e 42 spediti il 20 febbraio 1945 dalla Ragioneria centrale presso il predetto Ministero delle comunicazioni;

Ritenuto che, in base agli scopi della Mittelmeer Reederei, l'utilizzazione del piroscafo « Livenza » fu disposta per il conseguimento di finalità concernenti direttamente ed indirettamente le forze armate germaniche;

Ritenuto che non sussistono, neanche allo stato attuale, considerazioni che possano giustificare la produzione di effetti di atti che, pur perseguendo finalità contrarie agli interessi dello Stato italiano, dovrebbero determinare un onere finanziario a carico di questo;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica il provvedimento con il quale si dispose da parte del sedicente governo della repubblica sociale italiana (Ministero delle comunicazioni Direzione generale della marina mercantile) l'approvazione del contratto di noleggio del piroscafo « Livenza » per conto della Mittelmeer Reederei, nonchè gli atti che da tale provvedimento siano direttamente dipendenti.

Roma, addì 16 settembre 1948

Il Ministro: SARAGAT

(4246)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1948.

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al trabaccolo « Nomade B. ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, che proroga al 30 settembre 1948 le dichiarazioni di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che il trabaccolo con motore ausiliario « Nomade B. », inscritto al n. 163 delle matricole delle navi a vela del Compartimento marittimo di Chioggia, dal 18 marzo 1944 e fino alla data della sua perdita (13 aprile 1944) fu utilizzato dalla Mittelmeer Reederei;

Considerato che per circostanze di forza maggiore non è stato rinvenuto il testo del provvedimento del Ministro per le comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, col quale fu approvato il contratto di noleggio del predetto trabaccolo;

Considerato tuttavia che dagli atti esistenti presso questo Ministero, presso la Ragioneria centrale e presso la Corte dei conti risulta che il Ministero delle comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana corrispose la somma di L. 753.000 (settecentocinquantatremila) a titolo di indennità di perdita, giusta il mandato n. 26 spedito il 28 novembre 1944 dalla Ragioneria centrale presso il predetto Ministero delle comunicazioni, a favore del sig. Bacci Romano fu Sante;

Ritenuto che, in base agli scopi della Mittelmeer Reederei, l'utilizzazione del trabaccolo « Nomade B. » fu disposta per il conseguimento di finalità concernenti direttamente ed indirettamente le forze armate germaniche;

Ritenuto che non sussistono, neanche allo stato attuale, considerazioni che possano giustificare la produzione di effetti di atti che, pur perseguendo finalità contrarie agli interessi dello Stato italiano, dovrebbero determinare un onere finanziario a carico di questo;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica il provvedimento con il quale si dispose da parte del sedicente governo della repubblica sociale italiana (Ministero delle comunicazioni Direzione generale della marina mercantile) l'approvazione del contratto di noleggio del trabaccolo « Nomade B. » per conto della Mittelmeer Reederei, nonchè gli atti che da tale provvedimento siano direttamente dipendenti.

Roma, addì 16 settembre 1948

Il Ministro: SARAGAT

(4247)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1948.
Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè dai premi lordi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione presentata dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino:

Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile in caso di morte dell'assicurato se questo avviene entro un determinato periodo di tempo e con le seguenti opzioni in caso di vita dell'assicurato stesso alla scadenza del contratto:

a) restituzione dei premi pagati;

b) restituzione di una parte dei premi pagati e polizza liberata per il capitale originario pagabile alla morte dell'assicurato o al massimo al suo 85° anno.

Art. 2.

La predetta Società è inoltre autorizzata ad applicare alle tariffe di cui all'art. 1 l'aumento del 6 % del premio con un massimo del 3 % sul capitale.

Roma, addì 18 settembre 1948

Il Ministro: LOMBARDO

(4344)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1948.
Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al piroscafo « Eridania ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, che proroga al 30 settembre 1948 le dichiarazioni di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che il piroscafo « Eridania », inscritto al n. 301 delle matricole del Compartimento marittimo di Venezia, a partire dall'11 settembre 1943 e fino alla data della sua perdita (7 ottobre 1943) fu utilizzato dalla Mittelmeer Reederei;

Considerato che per circostanze di forza maggiore non è stato rinvenuto il testo del provvedimento del Ministro per le comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, col quale fu approvato il contratto di noleggio del predetto piroscafo;

Considerato tuttavia che dagli atti esistenti presso questo Ministero, presso la Ragioneria centrale e presso la Corte dei conti risulta che il Ministero delle comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana corrispose la somma di L. 46.415.311,50 (quarantaseimilioni quattrocentoquindicimila trecentoundici e 50/100) a titolo di indennità di perdita, di cui lire 6.749.700 furono versate alla Società anonima di navigazione linee triestine per l'Oriente, proprietaria del piroscafo « Eridania » e L. 39.665.611,50 alla Tesoreria centrale dello Stato, a garanzia dell'obbligo di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, numero 1808, giusta i mandati numeri 45 e 46 spediti il 21 febbraio 1945 dalla Ragioneria centrale presso il predetto Ministero delle comunicazioni;

Ritenuto che, in base agli scopi della Mittelmeer Reederei, l'utilizzazione del piroscafo « Eridania » fu disposta per il conseguimento di finalità concernenti direttamente ed indirettamente le forze armate germaniche;

Ritenuto che non sussistono, neanche allo stato attuale, considerazioni che possano giustificare la produzione di effetti di atti che, pur perseguendo finalità contrarie agli interessi dello Stato italiano, dovrebbero determinare un onere finanziario a carico di questo;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica il provvedimento con il quale si dispose da parte del sedicente governo della repubblica sociale italiana (Ministero delle comunicazioni - Direzione generale della marina mercantile) l'approvazione del contratto di noleggio del piroscafo « Eridania » per conto della Mittelmeer Reederei, nonchè gli atti che da tale provvedimento siano direttamente dipendenti.

Roma, addì 22 settembre 1948

Il Ministro: SARAGAT

(4324)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
4014	17- 7-1948	4275 Gab.	Bolzano	Pignati Giuseppe di Paolo	27- 4-1901 Bolzano	Hafner	Wolf Maria, moglie; Carlo, Maria, Giuseppe, Anna, Luigi, Federico e Paolo, figli.
4015	19- 7-1948	4353 Gab.	Id.	Cipriani Maria di Antanio	16- 1-1904 S. Leonardo in Passiria	Zipperle	Gertrude, figlia.
4016	20- 7-1948	4207 Gab.	Id.	Tesi Angela fu Giuseppe	21-12-1912 Marebbe	Ties	Alberto e Siglinda, figli.
4017	20- 7-1948	4209 Gab.	Id.	Tesi Maria fu Giuseppe	23- 7-1901 Marebbe	Ties	Carolina, Paolo, Ilda e Albino, figli.
4018	20- 7-1948	4273 Gab.	Id.	Cantoni Alessandro fu Pietro	27- 2-1901 Marebbe	Winkler	Elliscases Cristina, moglie; Emilio, Pasquale, Agostino, figli.
4019	20- 7-1948	4694 Gab.	Id.	Tronghi Edoardo di Edoardo	7- 2-1904 Lasa	Tröger	Mössner Rosa, moglie; Edoardo, Antonio, Carlo e Alberta Filomena, figli.
4020	20- 7-1948	3936 Gab.	Id.	Campi Anna di Giovanni	20- 3-1908 Laces	Gamper	Eriberto, figlio.
4021	20- 7-1948	4237 Gab.	Id.	Dallavia Giuseppe fu Mattia	5- 6-1899 Monguelfo	Gasser	Gesser Berta, moglie; Giuseppe, Anna e Giovanni, figli.
4022	20- 7-1948	4208 Gab.	Id.	Pedevilla Tecla fu Giovanni	22- 5-1910 Marebbe	Vollmann	Adolfo, figlio.
4023	20- 7-1948	4024 Gab.	Id.	Cittadelli Maria fu Rosa	24- 5-1904 S. Lorenzo di Sebato	Stadler	Anna, figlia.
4024	23- 7-1948	4501 Gab.	Id.	Senoni Luigi fu Valentino	8- 7-1872 S. Cristina	Senoner	Demez Maria Cristina, moglie
4025	23- 7-1948	4025 Gab.	Id.	Dalrio Anna di Giuseppe	6- 9-1913 S. Candido	Bachmann	Pietro, figlio.
4026	23- 7-1948	13348 Gab.	Id.	Talleri Emma di Nitz Maria	19- 1-1928 Fortezza	Nitz	—
4027	23- 7-1948	3845 Gab.	Id.	Larchi Elisabetta fu Carlo	22- 1-1906 Tirolo	Larch	Ignazio e Luigi, figli.
4028	23- 7-1948	4579 Gab.	Id.	Massari Pietro fu Giovanni	26-10-1877 Sarentino	Mair	Messner Maria di Giovanni, moglie; Pietro, Paolo, Giuseppe, Luigi, Mattia, Maria, Giovanni, Anastasia, Enrico ed Anna, figli; Dalpiano, già Innerebner Carolina, moglie di Paolo.
4029	24- 7-1948	4787 Gab.	Id.	Dalpiano Antonio fu Luigi	3-12-1885 Sarentino	Innerebner	Brugger Elisabetta, moglie; Antonio, Elisabetta, Carolina, Rosa e Maria, figli.
4030	24- 7-1948	4274 Gab.	Id.	Frena Antonio fu Filomena	9- 6-1879 Marebbe	Frenner	Tesi Maria Anna, moglie; Carlo, figlio; Cameri Anna, moglie di Carlo e dei figli Giuseppe-Carlo e Maria-Rosa.
4031	24- 7-1948	4026 Gab.	Id.	Musna Giovanni Battista fu Giuseppe	5- 3-1879 Selva Gardena	Mussner	Kostner Maria, moglie; Antonio, Barbara, Giov. Battista e Giuseppe, figli; Comploi Vincenza, moglie di Antonio e dei figli Angelica e Irene.
4032	5- 8-1948	5101 Gab.	Id.	Franchi Luigi fu Giuseppe	23- 4-1912 Caldaro	Frank	—
4033	5- 8-1948	4904 Gab.	Id.	Piazzi Berta fu Amedeo	7- 7-1891 San Lugano	Platzer	—
4034	1- 6-1948	2581 Gab.	Id.	Costa Giuseppe fu Lorenzo	20- 8-1882 Castelrotto	Kostner	Kostner Carolina, moglie; Giuseppe, Luigi, Carolina, Marianna, Lorenzo, Pietro, Vincenzo, Leonardo e Goffredo, figli.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	248581	1.400 —	*Schiaparelli* Emma di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano.	*Schiapparelli* Emma di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano.
Id.	248582	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	505438	980 —	*Schiaparelli* Emma di Giovanni, nubile, domic. a Milano.	Come sopra.
Id.	824826	1.400 —	Asilo infantile Vallero Stefano di Pertusio Canavese (Aosta), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Cima Maria fu Costantino ved. Vallero ed a Vallero *Valeria* fu Stefano, nubile, dom. in Castellamonte (Aosta).	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Cima Maria fu Costantino ved. Vallero ed a Vallero *Teresa Maria Annunziata* fu Stefano, dom. in Castellamonte (Aosta).
P. R. 3,50 % (1934)	361229	2.327,50	Bruno Giuseppina fu Giovanni moglie di Mondino Mario, dom. a Cuneo, con usufrutto a *Cerutti Teresa* fu Giovanni vedova Bruno.	Bruno Giuseppina fu Giovanni moglie di Mondino Mario, dom. a Cuneo, con usufrutto a *Cerruti Teresa Caterina* fu Giovanni ved. Bruno.
P. R. 5 %	186478	130 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	416378	441 —	Silva *Oriele detta Orielina* di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Pizzighettone (Cremona), con usufrutto a Mola Oriele fu Pietro ved. di Silva Francesco.	Silva *Lucia Oriele Maria Teresa Rosa* di Carlo, ecc. come contro.
Rendita 5 %	111257	30.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	442179	311,50	Bottaro Clelia fu Filippo, nubile. dom. a Genova, con usufrutto a Mongiardino *Emma* fu Antonio ved. di Guido *Arturo Stefano*, inferma di mente, sotto l'amministrazione provvisoria di Mongiardino Sinibaldo, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a Mongiardino *Maria Emma Emilia* fu Antonio ved. di Guido *Giacomo Stefano Arturo*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	112549	815 —	Bellomonte Iolanda, Romana e Giovanna fu Filippo, minori sotto la tutela di Bellomonte Salvatore fu Filippo; con usufrutto a *Tosi* Maria di Giorgio ved. di Bellomonte Filippo.	Come contro, con usufrutto a *Tossi in Gogoi* Maria di Giorgio ved. di Bellomonte Filippo.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 agosto 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3973)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 655 — Data: 13 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Asti — Intestazione: Gerbi Domenico di Mario — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 52.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6671 — Data: 15 luglio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Caporrini Alessandro fu Pietrantonio — Titoli del Debito pubblico: nominativo 1 — Capitale L. 5500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 237 — Data: 10 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Caporrini Alessandro fu Pietrantoni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15002 — Data: 28 settembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Manfredi Manfredo fu Alfredo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 240 — Data: 1° ottore 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Trapani Giuseppe fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Rendita L. 157,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 244 — Data: 2 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Trapani Giuseppe fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: nominativo 1 — Capitale L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10560 — Data: 15 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Romagnoli Margherita fu Ernesto — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 597 — Data: 18 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di La Spezia — Intestazione: Dono Careddu fu Gio Maria — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2564 — Data: 25 febbraio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento — Intestazione: Mainiero Antonio fu Emerindo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 14 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Castellucci Antonio di Angelo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 206 — Data: 3 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione: Degli Esposti Bartolomeo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativo 1 — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data: 21 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siena — Intestazione: Brogi Olinto fu Bernardo — Titoli del Debito pubblico: nominativo 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2282 — Data: 4 febbraio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento — Intestazione: Loggia Michelangelo fu Michelangelo — Titoli del Debito pubblico: nominativo 1 — Capitale L. 10.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 275 — Data: 12 aprile 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Vardaro Assunta di Pasquale — Titoli del Debito pubblico: nominativo 1 — Rendita L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1417 — Data: 24 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: De Felice Ubaldo fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24/4 — Data: 13 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Alessandria — Intestazione: Poggio Margherita fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Capitale L. 35.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1099 — Data: 19 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ravenna — Intestazione: Banca nazionale del lavoro filiale di Ravenna — Titoli del Debito pubblico: nominativi 16 — Capitale L. 211.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 172 — Data: 24 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Ammirati Matteo fu fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativo 1 — Rendita L. 112.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1524 — Data: 17 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Pagliara Antonio fu Carmine — Titoli del Debito pubblico: nominativi 8 — Capitale L. 152.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 757 — Data: 6 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Mitidieri Giuseppe di Egidio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10623 — Data: 25 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Baroschi Ottorino fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 25.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 agosto 1948

(3974) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1822 — Data: 20 dicembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Castello Plinio fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Capitale L. 400.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3266 — Data: 28 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Grion Egidio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 6 — Capitale lire 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 416 — Data: 9 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Verona — Intestazione: Tosoni Guglielmo fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 — Data: 24 settembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Pisoni Maria fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57/78 — Data: 21 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Sacchi Giovanni di Pietro — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1431 — Data: 3 giugno 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Castello Dominica Maria Elisa fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 227.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 184 — Data: 16 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Cavalluzzo Girolamo fu Luciano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data: 11 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Latina — Intestazione: Ciuffi Filippo fu Michele — Titoli del Debito pubblico: nominativi 6 — Capitale L. 22.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5119 — Data 12 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Sardella Maria fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24963 — Data 24 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Vitelli Umberto Aniello fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 424 — Data 27 maggio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Acocella Costanza fu Michelangelo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 4300.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 settembre 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4183)

Diffide per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 1.

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio compartimenti semestrali relativo al certificato Cons. 3,50 % (1906) n. 843619, di L. 3549 annue, intestato agli eredi indivisi di D'Angiolillo Vitantonio fu Francesco, dom. a Laviano (Salerno), con usufrutto a Di Giuseppe Alfonsina fu Pasquale ved. D'Angiolillo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3384)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 2.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 208657, di annue L. 2054,50, intestato a Rovereto Camilla fu Antonio, moglie di Vincenzo Cattaneo Belforte fu Gianotto, dom. in Genova, e vincolato per dote dalla titolare.

Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3385)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 3.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato P.R. 3,50 % (1934) n. 487628 del capitale nominale di L. 10.000, intestato a Bongiovanni Maria di Salvatore, domiciliata a Bari.

Essendo tale certificato mancante del secondo mezzo foglio contenente la distinta dei titoli che costituiscono la rendita, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che sieno state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, si provvederà alla chiesta operazione.

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3386)

Diffida per smarrimento di certificato d'iscrizione di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che a termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

Categoria del debito: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Numero d'iscrizione: 451081 — Intestazione della iscrizione: Benintendi Rosalia fu Filippo, moglie di Giarrizzo Michele, dom. a Caltanissetta, vincolata per dote — Ammontare della rendita annua della iscrizione: L. 70.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 12 luglio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3383)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1948, registro n. 22 Interno, foglio n. 346, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gerace (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 1.218.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4334)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Giorgio a Cremano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1948, registro n. 22 Interno, foglio n. 348, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Giorgio a Cremano (Napoli) di un mutuo di L. 176.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4335)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ratifica del provvedimento adottato dal Prefetto di Siracusa per lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Unione » di Carlentini e la nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° settembre 1948, è stato ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Siracusa relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di produzione, lavoro e consumo « Unione », con sede in Carlentini, e alla nomina del sig. Carmelo Tabacco a commissario della cooperativa stessa.

(4178)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto costituzionale e comparato presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di diritto costituzionale italiano e comparato cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4353)

Vacanza della cattedra di clinica ostetrica e ginecologica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano è vacante la cattedra di clinica ostetrica e ginecologica, cui la Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà stessa entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4327)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio al patrimonio dello Stato di terreni siti nel comune di Venezia, sezioni Zelarino e Mestre

Con decreto interministeriale 13 settembre 1948, n. 953, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, dei terreni distinti in catasto in comune di Venezia:

Sezione Zelarino, foglio 13, mappale 40 1/2 e 40 1/3;
Sezione Mestre, foglio 13, mappale 15 1/2;

indicati in tinte gialle nello schizzo planimetrico nella scala 1:2000, predisposto dall'Ufficio tecnico erariale di Venezia, che fa parte dello stesso decreto.

(4328)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Rosso Emanuele fu Gioacchino già esercente in Napoli.

Tali marchi recavano il n. 76

(4263)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Ricci Giuseppe di Luigi già esercente in Napoli.

Tali marchi recavano il n. 75.

(4264)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Sardiani Amedeo fu Gaetano già esercente in Verona.

Tali marchi recavano il n. 13.

(4265)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina e conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Pietragalla (Potenza), Brienza (Potenza), Barile (Potenza), Armento (Potenza), Agnone (Campobasso), Vieste (Foggia), San Giorgio del Sannio (Benevento), Melissa (Catanzaro), San Pietro al Tanagro (Salerno), San Nicola Manfredi (Benevento), Poggio Imperiale (Foggia), San Nicandro Garganico-San Severo (Foggia), Gallicchio (Potenza), Castelli (Teramo), Montano Antilia (Salerno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928 n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dalla Direzione generale del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Dispone:

1) il cav. Giuseppe Muscio fu Gennaro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietragalla (Potenza);

2) il sig. Antonio Paternoster fu Cataldo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Brienza (Potenza);

3) il rag. Antonio Botte di Samuele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Barile (Potenza);

4) il sig. Giuseppantonio Ierardi fu Filippo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Armento (Potenza);

5) il cav. Gaetano Delfini fu Achille è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Agnone (Campobasso);

6) il sig. Ignazio Ruggieri fu Gaetano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Vieste (Foggia);

7) l'avv. Galeno Bocchini è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Giorgio del Sannio (Benevento);

8) il sig. Giovanni Polito fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Melissa (Catanzaro);

9) il sig. Nicola Graziano fu Carmine è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Pietro al Tanagro (Salerno);

10) il sig. Simone Parrella fu Giosuè è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Nicola Manfredi (Benevento);

11) il dott. Giuseppe Chirò fu Alfonso è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Poggio Imperiale (Foggia);

12) il cav. Mascolo Alfonso fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Nicandro Garganico (Sansevero-Foggia);

13) il sig. Montesano Fortunato di Nicola è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gallicchio (Potenza);

14) il sig. Celli Diego fu Giacinto è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelli (Teramo);

15) il dott. Lamonica Giovanni fu Sebastiano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montano Antilia (Salerno).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1948

(4294) *Il Governatore*: MENICHELLA

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione per il concorso al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Lucca.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Lucca in data 20 giugno 1947, n. 10915, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Lucca;

Decreta:

E' nominata la Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistenze del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Lucca.
La Commissione stessa è così costituita:
1) Guerriero dott. Ugo, vice prefetto, presidente;
2) Bonomini prof. Giulio, membro;
3) Puccinelli prof. Enrico, membro;
4) Corradetti prof. Augusto, dell'Istituto superiore di sanità, membro;
5) Pinzani dott. Gino, membro.
Segretario: Alì dott. Nicolò.
La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Lucca.

Roma, addì 9 settembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4304)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritta e pratica della specializzazione in agronomia del concorso a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, riservato ai reduci.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1947, registro n. 17, foglio n. 198, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, riservato ai reduci;
Considerato che i ventidue posti messi a concorso con il suddetto decreto sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria, e che per ogni specializzazione il conferimento dei relativi posti deve essere fatto mediante separato procedimento e distinte prove di esame;

Decreta:

Le prove scritta e pratica della specializzazione in agronomia del concorso a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*), riservato ai reduci, bandito con il decreto citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, nella sede di questo Ministero, via XX Settembre n. 20, nei giorni 29 e 30 settembre 1948, alle ore 8,30.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1948

Il Ministro: SEGNI

(4330)

Diario delle prove scritta e pratica della specializzazione in patologia vegetale del concorso a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, riservato ai reduci.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1947, registro n. 17, foglio n. 198, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10° gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, riservato ai reduci;
Considerato che i ventidue posti messi a concorso con il suddetto decreto sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria, e che per ogni specializzazione il conferimento dei relativi posti deve essere fatto mediante separato procedimento e distinte prove di esame;

Decreta:

Le prove scritta e pratica della specializzazione in patologia vegetale del concorso a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*), riservato ai reduci, bandito con il decreto citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, nella sede di questo Ministero, via XX Settembre n. 20, nei giorni 1 e 2 ottobre 1948, alle ore 8,30.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1948

Il Ministro: SEGNI

(4329)

Avviso di rettifica relativo alla « Graduatoria di merito del concorso per titoli a quattro posti di esperto in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo tecnico scientifico della Pesca ».

Nel testo delle premesse al decreto di approvazione della graduatoria di merito del concorso per titoli a quattro posti di esperto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico scientifico della Pesca, di cui tre posti riservati ai reduci, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 in data 30 agosto 1948, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:
1) nel rigo iniziale delle premesse, ove è detto: « Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1947 » deve leggersi: « Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1947 »;
2) al quindicesimo rigo della seconda colonna (ultimo rigo del secondo capoverso delle premesse) ove è detto: « possedere, acclusa la limitazione » deve leggersi: « possedere, esclusa la limitazione »;
3) nel testo dei righi 16 e 17 della seconda colonna (terz'ultimo capoverso delle premesse) ove è detto: « Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1948, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1948, registro n. 17, foglio n. 271 » deve leggersi: « Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1948, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1948, registro n. 19, foglio n. 303 ».

(4355)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.